



Comune di Montemitro

Provincia di Campobasso

Via Makarska, 11 - 86030 Montemitro - tel. e fax 0874877259
Email: info@montemitrocomune.cb.it – PEC: montemitrocomune@pec.it
Sito istituzionale: www.montemitrocomune.cb.it
P. IVA e Cod. Fisc. 00192880706

Prot. N. 875

DECRETO SINDACALE

Numero 01	PROROGA DELLA RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI MONTEMITRO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL TEUL N. 267/2000.
Data 03.04.2023	

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato stabilito di stipulare un contratto di lavoro a tempo parziale (18/36) e determinato, ex art. 110, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, per la figura di Istruttore Direttivo Tecnico e cui conferire la responsabilità del Servizio Tecnico del Comune di Montemitro, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico;

VISTO l'Avviso pubblico del 11.03.2020 – prot. 721, regolarmente pubblicato all'Albo pretorio on line dell'Ente;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 4 del 03.04.2020, avente ad oggetto: Individuazione di un soggetto cui conferire l'incarico di responsabile del settore tecnico, categoria D1, con contratto a tempo determinato e parziale (18/36) – art. 110, comma 1, del TEUL n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale, n. 5 del 03.04.2020, avente ad oggetto: Attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico del Comune di Montemitro ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale, n. 5 del 14.06.2022, avente ad oggetto: Attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico del Comune di Montemitro ai sensi dell'art. 110, comma 1 del TUEL n. 267/2000;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna, la quale pur dichiarando inammissibile la richiesta di parere di un Comune in merito alla durata minima degli incarichi dirigenziali e a contratto di cui all'art. 110 TUEL, per possibili interferenze, sul punto, della propria attività consultiva con le funzioni di altro ordine giurisdizionale, rinvia, sulla questione, al principio di diritto, allo stato immutato, affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell'esercizio della propria funzione nomofilattica per cui *“in tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. N. 165 del 2001 [...] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. N. 267 del 2000 (T.U. Enti locali) [...]”*;

RILEVATO che, in merito agli incarichi dirigenziali, i giudici di legittimità sono intervenuti due volte, una per quanto riguarda la durata minima (Corte di Cassazione, con la sentenza 13 gennaio 2014, n. 478) in cui è stato stabilito che il conferimento degli incarichi dirigenziali non possono essere inferiori ai tre anni, mentre per la durata massima (Corte di Cassazione, sentenza 5 maggio 2017, n. 11015) si è precisato che la durata del mandato del sindaco, prevista dall'art. 110 comma

1 TUEL, si intende per la durata massima di 5 anni in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19 del d.lgs.165/2001 che rappresenta norma di diretta applicazione anche per gli Enti locali.

VISTO l'art. 1 comma 775 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, il quale prevede il differimento al 30 aprile 2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025.

RILEVATO che sono in corso le procedure per l'affidamento e gestione di vari finanziamenti relativi all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per i quali l'Arch. Loredana Colella è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016.

RITENUTO, pertanto, necessario ed urgente provvedere alla proroga, alle medesime condizioni, della responsabilità del Servizio Tecnico del Comune di Montemitro e le funzioni di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, fino al 30.06.2023;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. N. 165/2001;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 22/12/1997, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il vigente CCNL;

VISTO lo statuto dell'Ente;

DECRETA

1. Di prorogare, fino al 30.06.2023, per le motivazioni espresse in narrativa che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte, all'Arch. Loredana Colella, la responsabilità del Servizio Tecnico del Comune di Montemitro e le funzioni di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) ed i), del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
2. Di notificare il presente atto all'Arch. Loredana Colella;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti consequenziali al presente atto;



Il Sindaco
Sergio Sammartino

Il presente Decreto Sindacale

è stato pubblicato all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 03.04.2023 al 18.04.2023